

1

All'art. 6, comma 1, lettera c) dell'Avviso, la cifra di 50.000,00 euro si deve riferire ad un solo progetto realizzato nel quinquennio precedente oppure può essere una somma cumulativa di più progetti svolti nel medesimo periodo?

Con riferimento al quesito posto, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. c), punto (ii), dell'Avviso, "*Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il Ministero e presentare validamente la propria candidatura, gli Enti devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della candidatura: [...]*

c) Requisiti tecnico-professionali: [...]

(ii) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno un'iniziativa con soggetti pubblici e/o privati, concernente l'Ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, finanziata con fondi nazionali o comunitari per un importo di finanziamento pari almeno a € 50.000,00".

Si rappresenta, dunque, che l'articolo sopra citato si riferisce ad una sola iniziativa progettuale realizzata nel quinquennio precedente.

Ad integrazione, si precisa che per "quinquennio precedente" si intende il quinquennio solare precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito del Ministero, corrispondente al 26 luglio 2021. Il quinquennio in questione, pertanto, decorre a far data dal 26 luglio 2016.

2

In relazione a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. c), dell'Avviso, cosa si intende per iniziativa?

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. c), punti (i) e (ii) dell'Avviso, per iniziativa deve intendersi qualsiasi attività posta in essere dall'Ente in un uno degli Ambiti indicati dall'articolo 1, comma 2, del Decreto.

3

Ai fini del riconoscimento dei due requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), dell'Avviso, le iniziative che devono essere state svolte nel quinquennio precedente in un determinato ambito devono riferirsi all'ambito medesimo? Ad esempio, le iniziative nell'ambito inclusione devono riferirsi nello specifico all'inclusione scolastica di alunni con disabilità o possono riferirsi a iniziative volte a promuovere un'inclusione più generale di persone con disabilità (quindi non in ambito scolastico, ma, ad esempio, lavorativo, sportivo, sociale, del tempo libero)?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. c), punti (i) e (ii), dell'Avviso, "*Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il Ministero e presentare validamente la propria candidatura, gli Enti devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della candidatura: [...]*

c) Requisiti tecnico-professionali:

(i) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno un numero pari a 3 iniziative con soggetti pubblici e/o privati, concernenti l'Ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, svolti a titolo gratuito o finanziati con fondi nazionali o comunitari;

(ii) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno un'iniziativa con soggetti pubblici e/o privati, concernente l'Ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, finanziata con fondi nazionali o comunitari per un importo di finanziamento pari almeno a € 50.000,00".

Tanto premesso, si precisa che, affinché un'iniziativa possa ritenersi "concernente" l'Ambito "inclusione", deve risultare coerente con quanto specificato all'art. 1, c. 2, lett. b), dell'Avviso: "inclusione: gli interventi proporranno percorsi educativi finalizzati alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli studenti, con l'obiettivo di valorizzare al meglio il potenziale di apprendimento di ciascun alunno e di elaborare strategie a supporto degli allievi che si trovino in situazioni di svantaggio socio-culturale, anche con background migratorio, degli allievi che presentino difficoltà di apprendimento tali da comportare il rischio di insuccesso formativo e di abbandono, degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità".

Potranno, dunque, essere prese in esame esclusivamente le iniziative relative all'ambito scolastico.

4

In merito a quanto stabilito all'art. 1, comma 3, dell'Avviso, si chiede: un soggetto che presenta una proposta progettuale in qualità di capofila può contemporaneamente essere partner progettuale di una differente proposta presentata da un altro ente capofila?

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.D. n. 66 del 26 luglio 2021, "*Non è ammessa la partecipazione di un Ente alla presente Procedura contestualmente in forma singola e associata, a pena di esclusione del Partecipante e della relativa ATS. Non è ammessa, inoltre, la partecipazione di un Ente come componente di più ATS, a pena di esclusione delle medesime ATS*".

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda la presentazione di più proposte, ai sensi degli artt. 1, c. 3, lett. a) e 5, c. 1, lett. a), del citato Decreto, ciascun Ente potrà "*partecipare alla presente Procedura presentando un'idea progettuale per uno o più degli Ambiti*".

Potrà, dunque, essere presentata solo una proposta con riferimento a ciascun Ambito.

5

All'art. 6, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii), cosa si intende per "fondi nazionali o comunitari"?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che, ai sensi del citato art. 6, c. 1, lett. c), punti (i) e (ii), si richiede che le iniziative indicate siano state finanziate con fondi nazionali o comunitari.

Sul punto, si precisa che tra tali finanziamenti si intende possano essere ricompresi sia quelli derivanti da enti pubblici (a titolo esemplificativo: Amministrazioni pubbliche centrali, Istituzioni scolastiche, Regioni ed Enti locali) sia quelli provenienti da soggetti privati (a titolo esemplificativo: Associazioni, Fondazioni).

6

Nell'Allegato A dell'Avviso, cosa sono le parti della prestazione di competenza? Cosa differenzia la quota di partecipazione dalla quota di esecuzione?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva preliminarmente che le "Parti della prestazione di competenza" corrispondono alle parti della Proposta progettuale che sarà eseguita da ciascuno dei componenti dell'ATS.

In secondo luogo, si precisa che la "quota di partecipazione" indica la percentuale con cui ciascun componente partecipa all'ATS. Tale quota assume rilevanza ai fini della responsabilità del singolo componente dell'Associazione nei confronti del Ministero.

La "quota di esecuzione", rappresenta, invece, la percentuale assunta da ciascun componente dell'ATS ai fini della ripartizione dell'esecuzione delle attività progettuali, che dovranno essere espletate sulla base del Progetto elaborato in modo condiviso da ATS e Ministero.

Si precisa, al riguardo, che non vi è necessità che le due quote coincidano.

Tali quote, sia quella di partecipazione che di esecuzione, in ogni caso, dovranno essere previste in via maggioritaria in capo alla mandataria.

7

L'articolo 6, comma 1, lett. b), punto (i) dell'Avviso, dispone che “Nelle more dell'operatività del RUNTS e ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.

Alla luce di tale previsione, un ente no profit, avente la forma di associazione e iscritto all'anagrafe delle ONLUS, ma non ai registri ODV o APS tenuti dalle Regioni, può presentare la propria candidatura ai fini della partecipazione alla selezione?

Inoltre, l'iscrizione al Registro enti personalità giuridica è equiparata all'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore?

In ultimo, è possibile presentare una dichiarazione che attesti che l'ETS abbia avviato la procedura per ottenere l'iscrizione?

Con riferimento ai primi due quesiti, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso: “*Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il Ministero e presentare validamente la propria candidatura, gli Enti devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della candidatura: [...]*”

b) Requisiti costitutivi:

(i) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017. Nelle more dell'operatività del RUNTS e ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Sono ammessi altresì gli Enti che risultano in corso di iscrizione presso uno dei suddetti registri al momento della presentazione della propria candidatura” [...].

Ai fini dell'ammissibilità degli ETS alla Procedura, dunque, è necessario che i medesimi siano iscritti, o in corso di iscrizione al momento della presentazione della candidatura, presso uno dei registri indicati dall'art. 6, comma 1, lett. b), punto (i).

Al riguardo, si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017, richiamato nella norma sopra citata, “*2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.*

Si rileva altresì che l'iscrizione al registro di cui al D.P.R. 361/2000 può ritenersi sufficiente, purché, in conformità all'art. 101 citato, tali soggetti rientrino nell'elencazione degli Enti del Terzo Settore fornita

dall'articolo 4 del D.Lgs. 117/2017 e rispettino i requisiti minimi necessari previsti dalla normativa vigente, applicabile in materia.

In relazione, infine, all'ultimo quesito, si evidenzia che, qualora si rientri nel caso di iscrizione in corso, si potrà inserire l'informazione relativa all'avvio della procedura di iscrizione nella Dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato *sub* "B" sia nell'epigrafe, contenente i dati del partecipante, che al successivo punto "d)", mediante inserimento delle dovute specificazioni.

8

In caso di costituzione di un'ATS, è sufficiente che il capofila possenga i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e gli altri componenti siano Associazioni senza scopo di lucro (non ancora, quindi, ETS) o, comunque, siano sprovvisti dei medesimi requisiti?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso: "*Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il Ministero e presentare validamente la propria candidatura, gli Enti devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della candidatura: [...]*"

b) Requisiti costitutivi:

(i) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017. Nelle more dell'operatività del RUNTS e ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Sono ammessi altresì gli Enti che risultano in corso di iscrizione presso uno dei suddetti registri al momento della presentazione della propria candidatura" [...].

Ai fini dell'ammissibilità degli ETS alla Procedura, dunque, è necessario che i medesimi siano iscritti, o in corso di iscrizione al momento della presentazione della candidatura, presso uno dei registri indicati dall'art. 6, comma 1, lett. b), punto (i).

Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, "*Qualora gli ETS partecipino in forma associata: i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti da ciascun componente l'Associazione; per quanto riguarda, invece, quelli di cui alla lettera c):*

a) il requisito di cui al punto (i) potrà essere posseduto anche in modo cumulato, purché sussista in via maggioritaria in capo alla mandataria;

b) il requisito di cui al punto (ii) dovrà essere posseduto dalla mandataria".

È ammessa, dunque, la partecipazione alla Procedura degli ETS in forma associata, ossia mediante costituzione di un'ATS, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, comma 1, nei termini indicati dall'art. 6, comma 5.

9

Destinatari del finanziamento saranno le scuole (che riconosceranno i costi sostenuti agli ETS selezionati)? Oppure gli Enti?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che:

(i) ai sensi dell'art. 1, c. 2, dell'Avviso, "[...] *Le risorse stanziare, come specificato ai commi 7 e 9, saranno successivamente assegnate alle Istituzioni scolastiche (ad esclusione di quelle della Valle D'Aosta e delle*

Province autonome di Trento e Bolzano), che saranno responsabili della realizzazione delle attività progettuali";

(ii) ai sensi del c. 7, del medesimo articolo, *"Con ulteriore avviso, il Ministero individuerà le Istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnate le risorse stanziare per la realizzazione dei Progetti degli Enti selezionati dal Ministero, in collaborazione con questi ultimi. Tali risorse copriranno i costi delle relative attività progettuali, nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 2 per il singolo Progetto";*

(iii) ai sensi del c. 9, del medesimo articolo, *"Le Istituzioni selezionate e beneficiarie del finanziamento stipuleranno apposita convenzione con ciascun Ente individuato con riferimento ad uno specifico Ambito, sulla base delle progettualità definite in coprogettazione e dei costi prospettati dagli ETS nei relativi Progetti, ai fini della realizzazione delle suddette attività progettuali".*

Il finanziamento in parola, pertanto, verrà erogato alle Istituzioni scolastiche.

10

È necessario individuare già nella proposta progettuale il numero minimo, o il nome, delle scuole e delle Regioni da coinvolgere?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che l'art. 5, c. 4, dell'Avviso precisa che *"Le candidature dovranno essere presentate compilando in ogni sua parte la scheda progettuale presente sulla piattaforma di cui al comma 2, esclusivamente seguendo la relativa procedura guidata per la compilazione. Le domande presentate secondo format diversi non saranno accettate e saranno escluse".*

Nel dettaglio si rappresenta che, coerentemente con quanto previsto al comma 5 dell'art. 5 e al punto 9 dell'Allegato sub "C" (Esemplificativo proposta progettuale), nelle sezioni di cui si compone la scheda progettuale dovranno essere indicati: *"il numero di Istituzioni scolastiche che si presume di coinvolgere" e "le Regioni interessate dalla realizzazione delle attività progettuali".*

Il potenziale numero di scuole che si intende coinvolgere, dunque, deve risultare desumibile dalla documentazione progettuale presentata dall'Ente in fase di candidatura, senza che sia necessaria una effettiva adesione delle scuole medesime. Occorre, infatti, limitarsi ad indicare, nella Proposta progettuale presentata, il numero di scuole, nonché di Regioni, che la stessa Proposta progettuale sia oggettivamente in grado di coinvolgere.

È opportuno, inoltre, ribadire quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del medesimo Avviso, ai sensi del quale, *"Con ulteriore avviso, il Ministero individuerà le Istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnate le risorse stanziare per la realizzazione dei Progetti degli Enti selezionati dal Ministero, in collaborazione con questi ultimi. Tali risorse copriranno i costi delle relative attività progettuali, nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 2 per il singolo Progetto".*

11

Per accedere al portale <https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/profilo/home>, è necessario utilizzare lo SPID del nostro legale rappresentante?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che il legale rappresentante dell'ETS (o suo Procuratore munito di poteri di rappresentanza), in funzione del suo ruolo di rappresentanza dell'Ente, dovrà provvedere alla sottoscrizione, mediante firma digitale, di tutta la documentazione relativa alla candidatura. Ne consegue che al medesimo, sempre in virtù del ruolo ricoperto, sarà consentito accedere alla piattaforma con il proprio SPID.

12

I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), punti (i) e (ii), oppure contenuti nell'allegato B, sono vincolanti entrambi o va bene anche solo uno dei due?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso: *“Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il Ministero e presentare validamente la propria candidatura, gli Enti devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della candidatura: [...]*

c) Requisiti tecnico-professionali:

(i) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno un numero pari a 3 iniziative con soggetti pubblici e/o privati, concernenti l'Ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, svolti a titolo gratuito o finanziati con fondi nazionali o comunitari;

(ii) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno un'iniziativa con soggetti pubblici e/o privati, concernente l'Ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, finanziata con fondi nazionali o comunitari per un importo di finanziamento pari almeno a € 50.000,00”.

Al riguardo, si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), sezione “Ammissibilità”, *“Sono ammesse alla presente Procedura selettiva le candidature che: [...] b) siano presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6”.*

Ai fini dell'ammissibilità degli ETS alla Procedura, dunque, è necessaria la presenza di entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), punti (i) e (ii).

13

È necessario costituire un ATS o è possibile candidarsi come singoli ETS?

Con riferimento al quesito in oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *“Sono ammessi a partecipare alla presente Procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, in forma singola o in Associazione Temporanea di Scopo (a seguire anche “ATS” o “Associazione” o “Associazione Temporanea”), costituita o costituenda, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Avviso”.*

È prevista, pertanto, la possibilità di partecipare sia in forma singola, come ETS, sia in forma associata, come ATS.

14

Le scuole useranno i fondi liberamente (per esempio, incaricando direttamente professionisti) o si avvarranno della collaborazione dei proponenti per realizzare le attività?

Con riferimento al quesito posto, si rileva che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Avviso, alla realizzazione dei Progetti *“provvederanno, in una fase successiva e in collaborazione con gli Enti selezionati, le Istituzioni scolastiche, individuate dal Ministero mediante ulteriore procedura di selezione”*, nonché che, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, del medesimo Avviso:

“7. Con ulteriore avviso, il Ministero individuerà le Istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnate le risorse stanziare per la realizzazione dei Progetti degli Enti selezionati dal Ministero, in collaborazione con questi ultimi. Tali risorse copriranno i costi delle relative attività progettuali, nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 2 per il singolo Progetto.

8. *Le Istituzioni scolastiche saranno tenute a svolgere, al termine di tale seconda procedura, le attività progettuali definite nell'ambito dei Progetti finali degli ETS individuati, potendosi, in ogni caso, prevedere adeguamenti dei suddetti Progetti, sulla base delle caratteristiche e delle necessità specifiche e di contesto che si intendono soddisfare, in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta formativa delle medesime Istituzioni scolastiche*".

Le Istituzioni scolastiche selezionate con il successivo Avviso, dunque, impiegheranno le risorse assegnate per la realizzazione dei Progetti degli Enti selezionati dal Ministero, in collaborazione con questi ultimi.

15

La valutazione delle candidature inizierà successivamente alla data del 31 agosto 2021? L'ordine di arrivo delle proposte influisce sulla valutazione?

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della sezione "Ammissibilità", dell'Avviso, *"A seguito della ricezione delle candidature, il Ministero ne valuterà la regolarità formale, nonché la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso. La verifica dei requisiti, anche formali, sarà effettuata dalla Commissione, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle candidature fissato dal presente Avviso"*.

Ne consegue che, in conformità all'articolazione delle fasi della Procedura illustrate all'art. 8 dell'Avviso, la valutazione di merito delle proposte progettuali, subordinata alla positiva verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature di cui al menzionato art. 7, sarà effettuata dalla richiamata Commissione dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle candidature fissato al 31 agosto 2021, ore 12.00.

In relazione al secondo quesito, si rileva, invece, che i criteri di valutazione delle proposte sono specificamente individuati nella tabella di cui al citato comma 7 dell'Avviso, tra i quali non è contemplato l'ordine di arrivo delle stesse.

16

In che modalità le scuole beneficiarie dovranno essere coinvolte? Stipuleranno delle convenzioni per collaborare con gli ETS selezionati?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche è dettagliato dall'art. 1, comma 1, dell'Avviso, in cui è specificato che:

"7. Con ulteriore avviso, il Ministero individuerà le Istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnate le risorse stanziare per la realizzazione dei Progetti degli Enti selezionati dal Ministero, in collaborazione con questi ultimi. Tali risorse copriranno i costi delle relative attività progettuali, nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 2 per il singolo Progetto.

8. Le Istituzioni scolastiche saranno tenute a svolgere, al termine di tale seconda procedura, le attività progettuali definite nell'ambito dei Progetti finali degli ETS individuati, potendosi, in ogni caso, prevedere adeguamenti dei suddetti Progetti, sulla base delle caratteristiche e delle necessità specifiche e di contesto che si intendono soddisfare, in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta formativa delle medesime Istituzioni scolastiche".

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del medesimo Avviso, *"Le Istituzioni selezionate e beneficiarie del finanziamento stipuleranno apposita convenzione con ciascun Ente individuato con riferimento ad uno specifico Ambito, sulla base delle progettualità definite in coprogettazione e dei costi prospettati dagli ETS nei relativi Progetti, ai fini della realizzazione delle suddette attività progettuali"*.

Maggiori informazioni in merito verranno fornite nel successivo Avviso di selezione e finanziamento delle scuole.

Ad ogni buon conto, si rileva che, all'interno della suddetta Convenzione, verranno stabiliti i criteri e i meccanismi di copertura dei costi sostenuti dagli/dalle ETS/ATS selezionati.

17

Qualora un ETS operasse in un determinato territorio geografico e fosse associata, al termine della procedura di cui al successivo Avviso, ad una Istituzione scolastica di un altro territorio, dove verrebbe realizzato il progetto? Presso la sede dell'Istituzione scolastica?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che:

(i) ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Avviso, alla realizzazione dei Progetti *“provvederanno, in una fase successiva e in collaborazione con gli Enti selezionati, le Istituzioni scolastiche, individuate dal Ministero mediante ulteriore procedura di selezione”*, nonché che,

(i) ai sensi dell'art. 9, comma 4, del medesimo Avviso *“Il soggetto selezionato si obbliga all'attivazione dei servizi e degli interventi richiesti dalle Istituzioni scolastiche individuate dal Ministero con successivo avviso, in collaborazione con queste ultime”*.

Ciascun ETS dovrà, dunque, fornire, all'Istituzione scolastica con la quale dovrà collaborare, il supporto operativo necessario alla realizzazione dei Progetti da parte della medesima, anche qualora dovesse comportare lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori del proprio territorio.

18

L'art. 3 dell'Avviso precisa che la convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e il soggetto individuato è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della medesima, salvi i casi di proroga; si specifica, inoltre, che nella convenzione sarà indicata la durata dell'impegno dell'Ente a realizzare l'attività in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Alla luce di quanto esposto, la durata massima della convenzione e, dunque, delle attività progettuali, è di 12 mesi?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Avviso, la durata della Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e il soggetto individuato è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della medesima, salvi i casi di proroga.

Si precisa, inoltre, che le modalità e i tempi di realizzazione delle attività saranno oggetto delle convenzioni che saranno stipulate tra gli Enti selezionati e le Istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'articolo 1, c. 9, dell'Avviso.

19

L'art. 1, comma 2 dell'Avviso prevede che *“Le risorse stanziare, come specificato ai commi 7 e 9, saranno successivamente assegnate alle Istituzioni scolastiche (ad esclusione di quelle della Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano), che saranno responsabili della realizzazione delle attività progettuali”*. Sono escluse, quindi, le scuole della Regione Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che il sistema scolastico facente capo al Ministero dell'Istruzione non comprende le Istituzioni scolastiche della Regione Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Dunque, ai sensi del citato art. 1, comma 2, dell'Avviso, le risorse stanziare non sono destinate alle suddette scuole, che usufruiscono di specifiche risorse messe a disposizione dai rispettivi Enti territoriali cui fanno capo.

20

Il possesso del requisito previsto all'art. 6, comma 1, dell'Avviso, può essere dimostrato anche attraverso un finanziamento ricevuto indirettamente (ad esempio, scuola ente beneficiario che eroga fondi ad un ETS)?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. c), punto (ii), del D.D. n. 66 del 26 luglio 2021, "Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il Ministero e presentare validamente la propria candidatura, gli Enti devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della candidatura: [...]"

c) Requisiti tecnico-professionali: [...]

(ii) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno un'iniziativa con soggetti pubblici e/o privati, concernente l'Ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, finanziata con fondi nazionali o comunitari per un importo di finanziamento pari almeno a € 50.000,00".

Tanto premesso, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, dell'Avviso, "4. Ai fini della comprova dei requisiti di cui al comma 1, punto c), del presente articolo, il Ministero potrà acquisire:

a) con specifico riferimento al punto "i": atti negoziali relativi all'intervento;

b) con specifico riferimento al punto "ii"; documenti comprovanti il finanziamento ricevuto o atti negoziali dai quali emerge il finanziamento;

c) in relazione ad entrambi i punti "i" e "ii": documenti da cui emerge la positiva realizzazione dell'intervento. [...]

6. In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, il Ministero potrà richiedere integrazioni/chiarimenti".

21

Nell'Allegato C dell'Avviso, il costo del progetto e il costo previsto per la singola Istituzione scolastica vanno indicati con 2 importi complessivi? È necessario dettagliare i principali costi?

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il punto 8 dell'Allegato sub "C" dell'Avviso richiede di "indicare una stima del costo complessivo per la realizzazione del Progetto, specificando altresì il costo previsto per la singola Istituzione scolastica".

Tali costi dovranno essere indicati complessivamente e, se possibile, accompagnati da una stima delle principali voci di costo.

22

Per quanto riguarda le esperienze pregresse in favore delle Istituzioni scolastiche, poiché non potranno essere valorizzate in tale sezione le esperienze già indicate ai fini dell'ammissione alla Procedura, ai sensi

dell'art. 6 dell'Avviso, si chiede: nell'Allegato C dell'Avviso, tra le esperienze pregresse, vanno indicate ulteriori esperienze rispetto a quelle indicate nell'Allegato A?

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, ai sensi del criterio di valutazione n. 2 (“Esperienze pregresse in favore delle Istituzioni scolastiche”) della Tabella contenuta all’art. 7, comma 1, della sezione “*Selezione*”, dell’Avviso, potranno essere valorizzate, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al suddetto criterio, le sole esperienze pregresse che non siano state già indicate ai fini dell’ammissione alla Procedura ai sensi dell’art. 6 e che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), rientrino nel quinquennio precedente alla pubblicazione dell’Avviso, decorrente a far data dal 26 luglio 2016.

23

Le attività previste nelle proposte progettuali saranno svolte interamente dall'ETS/ATS selezionato/A oppure le scuole dovranno svolgere tali attività con proprio personale?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Avviso, alla realizzazione dei Progetti “*provvederanno, in una fase successiva e in collaborazione con gli Enti selezionati, le Istituzioni scolastiche, individuate dal Ministero mediante ulteriore procedura di selezione*”, nonché che, ai sensi dell’art. 1, commi 7 e 8, del medesimo Avviso:

“7. Con ulteriore avviso, il Ministero individuerà le Istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnate le risorse stanziare per la realizzazione dei Progetti degli Enti selezionati dal Ministero, in collaborazione con questi ultimi. Tali risorse copriranno i costi delle relative attività progettuali, nei limiti dell’importo massimo previsto al comma 2 per il singolo Progetto.

8. Le Istituzioni scolastiche saranno tenute a svolgere, al termine di tale seconda procedura, le attività progettuali definite nell’ambito dei Progetti finali degli ETS individuati, potendosi, in ogni caso, prevedere adeguamenti dei suddetti Progetti, sulla base delle caratteristiche e delle necessità specifiche e di contesto che si intendono soddisfare, in coerenza con il Piano triennale dell’Offerta formativa delle medesime Istituzioni scolastiche”.

Si rileva inoltre che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dell’Avviso, “*Il soggetto selezionato si obbliga all’attivazione dei servizi e degli interventi richiesti dalle Istituzioni scolastiche individuate dal Ministero con successivo avviso, in collaborazione con queste ultime.*

Le attività progettuali, dunque, dovranno essere espletate dalle Istituzioni scolastiche selezionate con il successivo Avviso, in collaborazione con gli ETS selezionati dal Ministero, per la realizzazione dei Progetti degli Enti medesimi.

24

Le scuole devono essere già individuate dal principio della proposta progettuale o vanno selezionate solo dopo la stipula della convenzione ministero/ETS?

Con riferimento al quesito *sub* 1, si rappresenta dapprima che, coerentemente con quanto previsto al comma 5 dell’art. 5 dell’Avviso e al punto 9 dell’Allegato *sub* “C” (Esemplificativo proposta progettuale), nelle sezioni di cui si compone la scheda progettuale dovranno essere indicati: “*il numero di Istituzioni scolastiche che si presume di coinvolgere*” e “*le Regioni interessate dalla realizzazione delle attività progettuali*”.

Il potenziale numero di scuole che si intende coinvolgere, dunque, deve risultare desumibile dalla documentazione progettuale presentata dall’Ente in fase di candidatura, senza che sia necessaria una effettiva

adesione delle scuole medesime. Occorre, infatti, limitarsi ad indicare, nella Proposta progettuale presentata, il numero di scuole, nonché di Regioni, che la stessa Proposta progettuale sia oggettivamente in grado di coinvolgere.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del medesimo Avviso, *“Con ulteriore avviso, il Ministero individuerà le Istituzioni scolastiche alle quali saranno assegnate le risorse stanziare per la realizzazione dei Progetti degli Enti selezionati dal Ministero, in collaborazione con questi ultimi. Tali risorse copriranno i costi delle relative attività progettuali, nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 2 per il singolo Progetto”*.

25

La guida alla registrazione e il bando chiariscono che la commissione valuterà unicamente le prime 20 pagine della proposta progettuale. La piattaforma, tuttavia, non indica un numero massimo di caratteri per ogni campo. Come è possibile verificare, in corso di compilazione (avere scaricato il file definitivo), la lunghezza del documento?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rinvia al manuale per accesso alla piattaforma, presente sul sito istituzionale del MI, nella sezione in cui è pubblicato l'Avviso.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che, prima dell'apposizione della firma digitale e dell'invio della candidatura, è possibile scaricare sul proprio pc la proposta in formato pdf, verificando la lunghezza delle pagine.

26

Nella scrittura della proposta progettuale si dovrà prevedere che le Istituzioni scolastiche stesse gestiscano attività progettuali direttamente? Si dovranno prevedere quote di budget per il personale scolastico (per esempio per l'amministrazione o per il personale ATA che provvede all'apertura pomeridiana delle scuole)?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che:

(i) ai sensi dell'art. 5, co. 4, dell'Avviso, *“Le candidature dovranno essere presentate compilando in ogni sua parte la scheda progettuale presente sulla piattaforma di cui al comma 2, esclusivamente seguendo la relativa procedura guidata per la compilazione. Le domande presentate secondo format diversi non saranno accettate e saranno escluse”*;

(ii) ai sensi del comma 5, *“La scheda progettuale si compone di varie sezioni, nelle quali devono essere indicati: gli elementi del progetto e degli obiettivi; le attività proposte; gli elementi di innovatività della strategia di realizzazione; le esperienze maturate; le modalità operative e gestionali; l'organizzazione dell'ETS; i risultati attesi; il costo del progetto; le Istituzioni scolastiche coinvolte e le Regioni interessate. Nell'esemplificativo di cui all'Allegato sub “C” sono specificamente individuate le sezioni della scheda progettuale che dovranno essere compilate con le informazioni a sistema”*;

(iii) ai sensi del comma 6, *“Sono di seguito elencati i passaggi da seguire per l'invio della candidatura: a) compilazione della scheda progettuale: devono essere compilate tutte le sezioni di cui al comma precedente. Verranno valutate esclusivamente le prime 20 facciate del file generato dal sistema”*.

Ad ogni buon conto, si rileva che, all'interno della suddetta Convenzione, verranno stabiliti i criteri e i meccanismi di copertura dei costi sostenuti dagli/dalle ETS/ATS selezionati.

27

L'art. 9 comma 4 dell'Avviso dispone che il soggetto selezionato si obbliga all'attivazione dei servizi e degli interventi richiesti dalle Istituzioni scolastiche individuate con successivo Avviso. Si fa riferimento a servizi e interventi ulteriori, rispetto a quelli previsti dalle proposte progettuali? Vi sarà un obbligo a partecipare a tale "successivo avviso"?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'Avviso: *"Le Istituzioni scolastiche saranno tenute a svolgere, al termine di tale seconda procedura, le attività progettuali definite nell'ambito dei Progetti finali degli ETS individuati, potendosi, in ogni caso, prevedere adeguamenti dei suddetti Progetti, sulla base delle caratteristiche e delle necessità specifiche e di contesto che si intendono soddisfare, in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta formativa delle medesime Istituzioni scolastiche"*.

Dunque, le attività progettuali che dovranno essere espletate dalle Istituzioni scolastiche selezionate in collaborazione con gli ETS saranno quelle definite nell'ambito dei Progetti finali degli Enti medesimi, selezionati dal Ministero.

Per quanto concerne, invece, l'Avviso che sarà successivamente emanato dal MI, sarà destinato alla candidatura delle sole Istituzioni scolastiche.

28

L'art. 10 del bando fa riferimento alla possibilità di estendere le iniziative progettuali ad altre Istituzioni scolastiche, in una logica di riuso delle esperienze e di condivisione della conoscenza. In questo caso gli ETS/ATS selezionati verrebbero nuovamente coinvolti (con un rinnovo della convenzione o altri strumenti)?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che sulle modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 10, c.1, dell'Avviso, il Ministero si riserva di adottare successivamente le proprie determinazioni.

29

Quali documenti devono essere allegati all'atto di presentazione della candidatura?

Con riferimento ai quesiti in oggetto, si rileva che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, *"Sono di seguito elencati i passaggi da seguire per l'invio della candidatura:*

a) compilazione della scheda progettuale: devono essere compilate tutte le sezioni di cui al comma precedente. Verranno valutate esclusivamente le prime 20 facciate del file generato dal sistema;

b) caricamento degli Allegati sub "A" e sub "B", di cui al comma 7, lett. a), e, ove necessario, della documentazione di cui ai commi 7, lett. b), e 9, sottoscritti digitalmente secondo le modalità indicate al comma 8" [...].

30

Nel caso di ATS costituenda è possibile preparare una dichiarazione di intenti tra i partner o è obbligatorio seguire una modulistica specifica?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rinvia, nel dettaglio, all'art. 5, comma 7, lett. b), dell'Avviso, concernente la documentazione da presentare in caso di partecipazione in ATS, nonché, in generale, all'art. 5, per ogni altra specificazione riguardante le modalità di partecipazione.

Il partecipante può, dunque, presentare documentazione redatta in autonomia, purché nel rispetto di quanto previsto nella normativa da ultimo citata.

31

Con riferimento alle modalità di partecipazione di cui all'art. 5, comma 6), lett. a), dell'Avviso, si chiede: le 20 facciate del file generato dal sistema sono relative al singolo ambito? Ad esempio, un ente che presenta una proposta progettuale che prevede al suo interno due ambiti diversi che verranno valutati ha a disposizione 40 facciate?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Avviso, "*Ciascun Ente potrà: a) partecipare alla presente Procedura presentando un'idea progettuale per uno o più degli Ambiti [...]*".

Gli Enti potranno, dunque, presentare una sola Proposta per ogni Ambito di interesse.

Nel caso in cui si intenda partecipare a più Ambiti, occorrerà presentare più Proposte progettuali, compilando per ciascuna di queste la relativa scheda progettuale oggetto della candidatura.

Per ogni altro dettaglio in merito alle modalità di presentazione della candidatura, si rinvia all'articolo 5 dell'Avviso.

32

In qualità di Consorzio di cooperative sociali, quale modalità di presentazione dell'offerta è più consona? Nel caso in cui ci si presenti in "forma singola", si può successivamente dare mandato alle consorziate esecutrici, oppure, per poterlo fare è necessario che le associate siano in ATS?

Con riferimento al quesito in oggetto, si conferma che un consorzio di cooperative sociali può partecipare alla Procedura in forma singola, e non come ATS.

Il consorzio, infatti, ove costituisca unico centro di imputazione giuridica, potrà partecipare in proprio indicando i consorziati per i quali presenta la candidatura e che eseguiranno le attività progettuali. A questi ultimi, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima Procedura.

33

Può una fondazione di diritto svizzero partecipare all'Avviso ETS?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva preliminarmente che l'Avviso, ai sensi dell'art. 2, co. 1, ammette a partecipare gli Enti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, senza far riferimento alla possibile partecipazione da parte di Enti di diritto non italiano.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che "*Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e*

gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

La disposizione in esame appare riferita esclusivamente agli Enti disciplinati dal diritto italiano, e pertanto, non sembrerebbe contemplare anche Enti di diritto non italiano.